



Allegato 3 - CAPITOLATO TECNICO – CIG 940143773D

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente concessione è l'affidamento, per la durata di **anni 3 (tre)**, del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso la sede dell'IIS Europa Unità di Lissone (MB) per garantire n. 7 punti di ristoro come di seguito illustrato:

UBICAZIONE	N° DISTRIBUTORI	TIPOLOGIA DISTRIBUTORI		
		BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDE	SNACK e BEVANDE FREDE
PIANO TERRA - ALA EST	3	1	1	1
PIANO TERRA - ALA OVEST	2		1	1
PRIMO PIANO - ALA EST	2	1		1
TOTALE	7	2	2	3

2. Il servizio comprende le prestazioni specificate nel presente Capitolato Tecnico, e, in particolare, attiene allo svolgimento delle seguenti attività:
- servizio principale:** la gestione economico-funzionale del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack (salati e dolci), mediante distributori automatici all'interno dell'Istituzione scolastica, nei locali specificatamente indicati;
 - servizi accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del servizio principale, quali:
 - l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso la sede di Lissone, in Viale Martiri della Libertà n.124;
 - il rifornimento dei distributori automatici installati tale da garantire sempre la completa disponibilità dei prodotti;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
 - la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.
3. La gestione del servizio sarà realizzata dal concessionario a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri.
4. La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio oggetto di affidamento avrà una durata di **anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di attivazione del servizio. Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO



1. Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, **il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA**, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del servizio, secondo quanto meglio specificato nell'allegato Piano Economico Finanziario di massima per un importo complessivo presunto pari a **€ 130.472,00** (euro centotrentaquattrocentosettantadue/00), **Iva esclusa**.
2. Il valore di cui al comma precedente è stato determinato utilizzando quale metodo oggettivo quello dell'applicazione del prezzo medio delle erogazioni, in considerazione di una stima di utenza in base alle previsioni di presenze di personale interno ed eventuali visitatori, con una riduzione del 55% dei potenziali consumi vista l'esistenza di un servizio di bar/caffetteria e piccola ristorazione presente nell'istituto. La stima è puramente indicativa e dipende da una pluralità di parametri, influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà per la gestione del servizio, nonché dal numero effettivo degli utenti del servizio medesimo. Essa non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio. Pertanto, variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario, in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

ART. 4 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

1. Il servizio di ristorazione tramite distributori automatici sarà effettuato a favore degli studenti, del personale scolastico in servizio presso l'I.I.S. Europa Unità e degli eventuali ospiti esterni che, a vario titolo, accedono all'istituto scolastico. I dati relativi al numero degli studenti e del personale in servizio dell'istituto scolastico, riferiti all'anno scolastico in chiusura 2022/23, sono i seguenti:

Numero alunni iscritti	1019
Numero dipendenti	120
Numero ospiti esterni	n.d.

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero delle presenze.

2. L'istituto scolastico osserva i seguenti orari di apertura e chiusura:
 - dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 7:30 alle ore 17:00;
 - il sabato, con esclusione dei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 7:30 alle ore 14:00.

In concomitanza con la sospensione delle attività didattiche (per esempio durante le vacanze natalizie, pasquali e durante il periodo estivo – luglio e agosto – nonché in base alle esigenze) la chiusura dell'istituto è prevista alle ore 14:00.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico osserva i seguenti orari di ricevimento:

- dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 8:15 alle ore 9:15 e dalle ore 11:00 alle ore 12:30;
- il lunedì e mercoledì anche dalle 14:00 alle 15:00, con esclusione dei giorni di chiusura della scuola e di sospensione dell'attività didattica.



Si evidenzia, infine, che nell'edificio è presente anche un servizio di ristorazione mediante bar.

ART. 5 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

1. Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che sia adeguata all'attività svolta. Ogni danno provocato a terzi o al proprio personale impiegato nell' servizio oggetto di concessione sarà di responsabilità esclusiva del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza antincendio e per danni ai locali e/o eventuali attrezzature di proprietà dell'Amministrazione scolastica e/o della Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 6 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

1. Per l'espletamento del servizio, **l'Aggiudicatario occuperà gli spazi individuati dall'istituzione scolastica di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza**, collocati al piano terra, ala est ed ovest, e al primo piano, ala est, dell'edificio, dietro il pagamento di un canone periodico nella misura annualmente determinata con Decreto del Presidente della Provincia MB. Le modalità di versamento di tale canone saranno definite dall'Ente proprietario stesso.
2. La concessione in uso degli spazi di cui al comma precedente, ha carattere accessorio trovando la sua causa nel servizio di gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici da installare all'interno dell'edificio scolastico dell'I.I.S. Europa Unità di Lissone, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio bar.
3. Resta a carico dell'affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione dei locali.

ART. 7 – CONSEGNA DEI LOCALI, ALLESTIMENTO E AVVIO DEL SERVIZIO

1. Successivamente alla stipula del Contratto di concessione del servizio, il Concessionario procederà all'allestimento degli spazi, cui seguirà la stesura del Verbale di presa in consegna della struttura.
2. Il concessionario si fa carico delle **spese di allestimento**, come da propria Offerta Tecnica, concordando con l'Ente proprietario la sistemazione di eventuali attacchi per luce, acqua e scarichi, in base alle proprie esigenze, assumendo gli eventuali oneri che ne derivano. **Per spese di allestimento di cui al periodo precedente si intendono tutte le spese di progettazione, di esecuzione, di verifica e collaudo, le spese degli arredi e delle attrezzature, le spese per lo smaltimento conseguente ai lavori di allestimento e comunque tutte le spese necessarie all'avvio dell'attività oggetto di concessione.** Il concessionario ha la possibilità, in fase di allestimento, di apportare migliorie funzionali all'esercizio dell'attività, previa approvazione dell'Istituzione scolastica.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente apparecchi a norma secondo la legge vigente e perfettamente funzionanti, provvedendo a sostituirli tempestivamente ove necessario.
4. Entro il giorno **31/10/2022**, il Concessionario si impegna ad eseguire e completare, a sue esclusive spese, gli allestimenti conformemente a quanto indicato nell'Offerta Tecnica nonché alle richieste dell'Amministrazione concedente, la quale, a lavori ultimati, verificherà l'adeguatezza degli stessi rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza.



5. Durante l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Concessionario dovrà rispettare rigorosamente tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
7. Non più tardi del **31/10/2022**, il Concessionario dovrà assicurare l'avvio del servizio.
8. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà consegnare a mezzo PEC all'Amministrazione scolastica tutta la documentazione inerente ai permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'esercizio del servizio oggetto di affidamento.
9. Per tutta la durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi è a carico del Concessionario, il quale risponde in proprio della buona conservazione e ha l'obbligo di sorveglianza di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Amministrazione scolastica e/o della Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del servizio.
2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei prodotti offerti, come dal presente Capitolato, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti e gli orari di maggiore affluenza degli stessi (es. durante gli intervalli).
3. E' fatto espresso divieto distribuire agli studenti prodotti in bottiglie o contenitori di vetro, alcolici e superalcolici. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, bicchieri e posate devono essere 100% biodegradabili e compostabili in conformità alla normativa vigente (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico).
4. Il concessionario è tenuto a rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti adibendo apposita area a tale scopo.
5. Il Concessionario si impegna ad applicare le misure finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari.
6. Il Concessionario deve organizzare le operazioni di rifornimento dei prodotti in modo tale che gli orari di accesso dei fornitori non coincidano con gli orari di ingresso, uscita ed intervallo degli studenti.
7. Il Concessionario è tenuto a garantire la qualità dei prodotti offerti e del servizio fornito per tutta la durata del contratto. In particolare, il Concessionario è tenuto a verificare, ad ogni operazione di rifornimento, le date di scadenza dei prodotti giacenti nei distributori e comunque ad effettuare il rifornimento dei macchinari nel rispetto delle date di scadenza dei prodotti.
8. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/2017 in merito alla comunicazione ai consumatori delle informazioni sugli alimenti somministrati.
9. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie negli spazi assegnati e nelle aree di pertinenza. E' onere del Concessionario l'attività di pulizia e sanificazione dei propri macchinari.
10. In caso di rilievi e/o osservazioni sul servizio erogato comunicate per iscritto dall'Amministrazione scolastica, il Concessionario dovrà fornire, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. In assenza di risposta del concessionario o nel caso in cui l'Amministrazione scolastica non accolga le controdeduzioni esposte, il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni dell'Amministrazione scolastica entro i successivi 8 (otto) giorni, pena la risoluzione del contratto con effetto immediato.



11. Il Concessionario si impegna a predisporre un sistema di monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti del servizio per individuare opportune azioni correttive finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

ART. 9 – PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di condotta del Ministero dell'Istruzione» adottato con D.M. 525/2014.
2. Il concessionario è tenuto ad impiegare personale regolarmente contrattualizzato secondo la vigente normativa assicurativa, antinfortunistica, sanitaria, previdenziale e assistenziale. L'Istituzione scolastica si riserva di esprimere un giudizio di inidoneità sul personale stesso, qualora si rivelasse non adatto al contesto scolastico-educativo all'interno del quale l'attività è svolta, chiedendone la sostituzione.
3. Tutto il personale impiegato nell'attività oggetto di concessione dovrà indossare il cartellino di identificazione riportante nome e cognome del dipendente. In ogni caso tutti i dipendenti dovranno indossare un abbigliamento consono, in condizioni igieniche sempre perfette, e dovranno tenere un comportamento adeguato al contesto scolastico. Il concessionario ha l'onere della sorveglianza e la piena responsabilità del proprio personale, rispondendo in proprio, per colpa grave o negligenza, per danni a persone e cose.
4. In caso di sciopero del personale o di altra evenienza che per qualsiasi motivo possa influire sul normale espletamento del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Istituto con tempestività.

ART. 10 – SICUREZZA

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nonché dei protocolli di sicurezza adottati dagli istituti scolastici presenti nell'edificio.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico dell'IIS Europa Unità tutte le situazioni che possono comportare rischi per l'incolumità degli studenti, del personale scolastico, dell'utenza esterna e del personale addetto al servizio.
3. Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza.

ART. 11 – QUALITÀ

1. Il Concessionario è tenuto alla somministrazione di prodotti di qualità, a garanzia della quale impronta lo svolgimento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici.
2. È vietata la vendita di altri tipi di prodotti, caldi o freddi, non presenti nell'elenco prodotti approvato dall'Amministrazione scolastica.
3. Tutti i prodotti dovranno essere erogati nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di Igiene dei prodotti alimentari-HACCP, con particolare riferimento al D.Lgs. 193/2007, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
4. È fatto assoluto divieto di inserire e/o mantenere all'interno dei distributori automatici prodotti scaduti, ammalorati o contenuti in confezioni rovinare. La vendita e la somministrazione di generi avariati



- scaduti, avariati, contenenti sostanze nocive, ecc. e potenzialmente dannosi darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge,
- Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto personalmente responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione, la preparazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande, sollevando pienamente l'Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità per danni o malattie.
 - L'Amministrazione scolastica si riserva la possibilità di chiedere, in qualunque momento, alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

ART. 12 – PREZZI E REVISIONE

- Il concessionario è tenuto ad esporre, in modo chiaro e ben visibile, i prezzi dei singoli prodotti ed è tenuto a rispettare i prezzi oggetto della propria offerta economica e approvati dall'Amministrazione scolastica. Eventuali variazioni di prezzo devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione scolastica. Su richiesta del concessionario, i prezzi dei prodotti di cui al Capitolato Tecnico possono essere sottoposti a revisione annuale. Tale richiesta di revisione dovrà essere presentata dal concessionario a mezzo PEC entro il mese di maggio di ogni anno e sarà efficace dal primo settembre dell'anno stesso, data di inizio del nuovo anno scolastico. L'aumento non autorizzato dei prezzi è motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 13 – CATALOGO DEI PRODOTTI

- Il Concessionario si obbliga a fornire i prodotti previsti nel sottostante Catalogo e a rispettare i prezzi posti a base di gara, ove indicati. Sono inammissibili le Offerte economiche in aumento rispetto ai valori posti a base d'asta.

CATALOGO DEI PRODOTTI		PREZZO A BASE DI GARA
BEVANDE CALDE		
1	Caffè espresso	€ 0,40
2	Caffè espresso lungo	€ 0,40
3	Caffè espresso macchiato	€ 0,40
4	Caffè decaffeinato	
5	Caffè al ginseng	
6	Caffè d'orzo	
7	Caffè d'orzo macchiato	



CATALOGO DEI PRODOTTI		PREZZO A BASE DI GARA
BEVANDE CALDE		
8	Cappuccino	€ 0,40
9	Cappuccino con cioccolato	
10	Cappuccino d'orzo	
11	Latte	
12	Latte macchiato	
13	Cioccolata forte	
14	Cioccolata al latte	
15	Tè al limone	
BEVANDE FREDE		
16	Bottiglia di acqua minerale naturale e frizzante 50 cl	€ 0,40
17	Succhi di frutta ad alta % di frutta in bottiglia	
18	Succhi di frutta ad alta % di frutta in brick	
19	Bevande gassate in lattina 33 cl (aranciata, coca cola standard e zero, ecc.)	
20	The al limone/pesca/verde	
21	Bibite con integratori di sali minerali	
SNACK DOLCI E SALATI		
22	Cracker	€ 0,35
23	Patatine classiche	
24	Taralli	€ 0,40
25	Schiacciatine all'olio di oliva e rosmarino	
26	Frutta secca	
27	Frutta fresca/disidratata	
28	Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)	€ 0,60
29	Biscotti farciti	
30	Barrette cioccolato/cereali	€ 0,60



4. I prodotti indicati in tabella rappresentano l'elenco minimo di prodotti che l'operatore economico dovrà garantire e considerare per la presentazione della propria offerta. In aggiunta a quanto sopra, dovranno essere disponibili anche tutti gli ulteriori prodotti eventualmente indicati nell'offerta presentata.
5. L'Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti e alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione.

ART. 14 – RESTITUZIONE DEI LOCALI

1. Il Concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi da arredi, e macchine. Infatti, si precisa che tutti i beni forniti e installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso; pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto. In caso contrario, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese a carico del Concessionario.
2. Si procederà a redigere un Verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra il Direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituzione scolastica e il Concessionario.
3. Qualora le attrezzature o gli arredi siano diventati parte non asportabile, le stesse rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere del contratto, qualora la rimozione delle predette attrezzature possa provocare danni ai beni ivi presenti, l'Istituto non riconoscerà al Concessionario alcun compenso.
4. Qualunque miglioria apportata ai locali, che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Istituzione Scolastica, resta a beneficio dell'Istituzione scolastica stessa, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.
5. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, fatto salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
6. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 15 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio. Le interruzioni parziali del servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica. In ogni caso, dovranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Istituto, le soluzioni più idonee per limitare i disagi arrecati.
2. In caso di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione disposti dall'Ente proprietario, l'Istituzione Scolastica comunicherà il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.



3. Le interruzioni del servizio per guasti o forze di causa maggiore non danno luogo a responsabilità da parte dell'Amministrazione concedente.
4. Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato al concessionario a mezzo PEC e costituisce motivo di risoluzione del contratto secondo legge. In caso di inadempimento che configuri una minaccia per la sicurezza e la salute delle persone, l'Amministrazione scolastica ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato.
2. L'Amministrazione scolastica, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli art. 1456 e ss. del Codice civile nei seguenti casi:
 - a. frode nell'esecuzione del servizio;
 - b. grave inadempimento delle modalità di esecuzione del servizio;
 - c. inadempimento accertato della normativa sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
 - d. abituale condotta scorretta del titolare e dei dipendenti nei confronti dell'utenza, da quest'ultima segnalata;
 - e. interruzione totale o parziale del servizio senza giustificato motivo per 5 (cinque) giorni consecutivi nel corso dell'anno;
 - f. cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, procedure concorsuali, stato di moratoria conseguente a sequestro e/o pignoramento a carico del concessionario;
 - g. qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o di irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.
3. Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Monza.

ART. 17 – RISCHI DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. zz), del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.
2. Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3, co. 1, lett. bbb), del Codice, è a carico del Concessionario. Tale rischio, con riferimento al servizio di distribuzione automatica, rileva in termini di rischio di indisponibilità ad erogare il servizio per forze di causa maggiore come, a titolo puramente esemplificativo, in caso di allagamento dei locali. Tale rischio è quantificabile in termini di oneri finanziari e costi di ammortamento che l'operatore sostiene pur in assenza di erogazione del servizio.
3. Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione e il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi.



4. Al Concessionario sono trasferiti i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori e da inflazione che influenzino negativamente costi e tempi di erogazione del servizio.
5. È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.
6. Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.
7. L'allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi". Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e dal D.L. n. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la filiera delle imprese.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
 - a. titolare del trattamento è l'IIS Europa Unità nella persona del Dirigente scolastico;
 - b. il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini. Email: dpo@agicomstudio.it;
 - c. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d. i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura di affidamento;
 - e. i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della Commissione giudicatrice, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g. i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all'esecuzione del contratto e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento.
2. Con l'invio dell'Offerta, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI



1. Il Concessionario è tenuto al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione del servizio oggetto dell'affidamento (ad esempio: tassa sui rifiuti, ecc.);
2. Il Concessionario dovrà osservare tutti gli adempimenti amministrativi e autorizzatori (ad esempio: S.C.I.A.) necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, sostenendone gli oneri;
3. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
4. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico del Concessionario.